



Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Alida Paluchowski | Presidente |
| Dott. Mirko Buratti | Giudice |
| Dott. Caterina Giovanetti | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 legge 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, presentato in data 17.10.2012

DA

SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF:03112870963), soggetta alla direzione e coordinamento di GE.RO. s.a.s. di Rovelli Mauro Franco Marco & C., in persona del liquidatore Sig. Mauro Franco Marco Rovelli, con sede legale in Vimercate, Via Salvo D'Acquisto n. 2, munito dei poteri attribuiti ex art. 152 L.F. in forza di delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12.7.2012 rep. 39711 racc. 5428 del Notaio Massimo Milone, elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Marco Manzoni, rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Raschetti del Foro di Sondrio

Il Tribunale

rilevato che:

- SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con ricorso depositato in data 17.10.2012 ha richiesto ai sensi dell'art. 161, comma 6° L.F. l'assegnazione di un termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 L.F., nonché istanza di autorizzazione allo scioglimento di due contratti di leasing;
- con decreto in data 23.10.2012 il Tribunale ha assegnato alla società il termine di giorni sessanta (scadenza 24.12.2012) per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 L.F., ha disposto le periodiche informazioni ed ha autorizzato lo scioglimento dei contratti di leasing;
- la società ha provveduto a depositare le informative periodiche;

5



- la società ha provveduto tempestivamente in data 24.12.2012 al deposito della domanda completa per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo corredata dalla documentazione necessaria;
- il P.M. ha espresso parere favorevole all'ammissione in data 9.1.2013, pur subordinato all'accertamento delle cause del passivo registrato nel bilancio del 2011;
- il Tribunale, rilevando la sussistenza di alcune criticità, con decreto in data 6.2.2013 ha richiesto alla società proponente alcuni chiarimenti, assegnandole il termine per il deposito di memoria;
- la società ricorrente con memoria in data 28.2.2013 provvedeva tempestivamente a fornire i chiarimenti richiesti sulle criticità rilevate;
- con istanza depositata in data 28.2.2013 SACCHETTIFICIO MONZESE IN LIQUIDAZIONE S.R.L. ha chiesto di essere autorizzata alla vendita di un bene mobile "Macchina Sollas", valutato dal perito in € 6.000,00 (cfr. doc. n. 2 allegato alla proposta di concordato), avendo ricevuto dalla Cartotecnica Resanese s.r.l. con sede in Resana (TV) offerta di acquisto al prezzo di € 23.000,00;
- con ulteriore istanza depositata in pari data SACCHETTIFICIO MONZESE IN LIQUIDAZIONE S.R.L. ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. relative ai periodi Maggio Giugno 2012 di cui all'avviso di addebito n. 36820120015381792000 per € 79.546,54, precisando che nel piano concordatario tali somme sono ricomprese tra i crediti privilegiati, dei quali è previsto il soddisfacimento integrale;
- con decreto in data 12.3.-21.3.2013 il Tribunale ha dichiarato l'ammissione della ricorrente alla procedura, nominando commissario giudiziale il rag. Paolo Valesini (CF: VLSPLA64H07M055G) con studio in Sesto San Giovanni, P.zza Don Mapelli n. 1, fissando l'adunanza dei creditori per il 4.7.2013, e contestualmente ha autorizzato la società alla vendita del bene mobile indicato ed al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali indicate;
- che il decreto di ammissione è stato regolarmente pubblicato sul sito del Tribunale, e sui giornali "Sole24ore" e "Il Cittadino";
- venivano eseguiti tutti gli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese;
- venivano, altresì, effettuate tutte le comunicazioni di rito;
- tempestivamente si è proceduto al deposito della somma prevista per le spese di giudizio pari ad € 300.000,00;
- la proposta avanzata dal SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. in liquidazione, comporta:

6



- a) la cessione ai creditori dell'intero patrimonio sociale, costituito da liquidità disponibile indicata in € 259.107,00 (cfr. pag. 17 dell'attestazione) e poi rettificata in € 772.777 (cfr. pag. 12 della proposta di concordato completa), crediti commerciali pari ad € 2.109.415, (secondo la percentuale di realizzo esposta a pag. 16 dell'attestazione), rimanenze di magazzino valutate in € 532.095, immobilizzazioni materiali valutate in € 161.987 (cfr. pag. 15 e 16 dell'attestazione);
- b) pagamento integrale dei creditori in prededuzione (spese di giustizia, spese di liquidazione, spese di conservazione del patrimonio, compenso per gli organi della procedura che include anche il compenso per il liquidatore, accantonamento fondo rischi per € 53.833) pari a complessivi € 700.000,00;
- c) pagamento integrale dei creditori privilegiati (TFR dipendenti, ed accantonamento per il fondo di indennità suppletiva) per complessivi € 1.853.346,00;
- d) accorpamento dei creditori chirografari, in unica classe, comprensiva degli istituti di credito, che pur assistiti da garanzie personali non troveranno soddisfazione per l'incapienza del patrimonio dei fideiussori, alla quale è promessa la percentuale di soddisfacimento del 12% (€ 964.110 a fronte di complessivi di € 8.034.246,00);

il Commissario Giudiziale ha depositato in data 24.6.2013 relazione ex art. 172 c.p.c., concludendo nel senso della concreta e prudentiale capienza del patrimonio (così rettificato: liquidità disponibile per € 259.107,00, crediti commerciali esigibili prudenzialmente stimati in € 1.807.000, immobilizzazioni materiali per € 700.356,00, rimanenze per € 420.000,00) del SACCHETIFICIO MONZESE S.R.L. in liquidazione, a far fronte a tutti i costi del procedimento, ad assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati ed il pagamento nella percentuale del 7/8%, anziché quella del 12%, ai chirografari;

all'esito dell'adunanza dei creditori in data 4.7.2013 si dava atto che erano stati espressi voti favorevoli prima dell'adunanza per complessivi € 183.942,53 e voti contrari per complessivi € 9.496,90, all'adunanza erano stati espressi voti favorevoli per complessivi € 1.448,64 e nessun voto contrario, ma non venivano raggiunte le maggioranze del capitale ammesso al voto, per cui la votazione proseguiva nei successivi 20 giorni tramite voto depositato in cancelleria;

all'esito del decorso dei venti giorni, sono stati raccolti voto contrari pari ad € 1.256.628,92 e voti favorevoli espressi o taciti ex art. 178 quarto comma L.F. modificato dall'art. 33, primo comma lett. d-bis n. 1 D.L. 22.7.2012 convertito con modifiche in L. 7.8.2012 n. 134 con decorrenza dall'11.9.2012, pari ad € 6.240.190,05 in misura tale da raggiungere e superare la maggioranza



dei crediti ammessi al voto (crediti ammessi € 7.691.707,04, maggioranza richiesta € 3.845.854,00);

- il Tribunale con provvedimento in data 23.9.2013 ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze di cui agli artt. 177 e 178 L.F. ed ha fissato quale udienza del giudizio di omologa il 29.10.2013;
 - vi sono stati creditori dissenzienti, ai quali è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 L.F.;
 - non vi sono state opposizioni;
 - il P.M. nella persona del Dott. Walter Mapelli, presente all'udienza, ha concluso con parere favorevole all'omologa;
- ritenuto pertanto che:
- il controllo del Tribunale in sede di omologa sia limitato sotto il profilo formale al vaglio della sussistenza delle maggioranze di legge ed al persistere delle condizioni di ammissibilità che devono permanere per tutta la durata della procedura;
 - tra le condizioni, soggettive ed oggettive della domanda si individua ed appare preminente la esistenza di un piano formale di ristrutturazione del debito e/o di soddisfazione del credito che deve essere anche fattibile (in base al combinato disposto dell'art. 160 e del 161, la cui lettura è sul punto inscindibile) ;
 - in relazione ai controlli che la legge consente al commissario durante tutta la procedura, tale condizione deve persistere per tutta la sua durata;
 - tale condizione deve esistere realmente anche in caso di omologa di concordato in cui non sia avvenuta la suddivisione in classi, posto che il controllo è reso evidente e necessario proprio dall'obbligo legale imposto anche in tal caso al commissario di riferire al Tribunale il suo parere motivato ed aggiornato, a dieci giorni prima della udienza di comparizione in Camera di Consiglio;
 - tale interpretazione trae le proprie giustificazioni giuridiche dalla necessità che vi è nel giudizio di omologa di tutelare anche i creditori che non votano e che non si reputa possano opporsi, come i privilegiati;

constatato che:

- il fabbisogno concordatario accertato dal commissario è di € 3.563,821, avendo la società offerto di pagare integralmente i debiti in prededuzione ed i debiti privilegiati e i debiti chirografari, raggruppati in unica classe nella percentuale del 12%, ed i creditori ammessi al voto hanno espresso voto favorevole su tale proposta nella percentuale dell'83,54%;
- la parte attiva offerta in realizzo per coprire il fabbisogno concordatario appare sufficiente, cosicché il commissario ha ribadito il suo giudizio positivo di fattibilità del piano ipotizzato dalla società debitrice,



nell'ambito del suo parere aggiornato, depositato il 17.10.2013, evidenziando liquidità sul conto della procedura pari ad € 300.000,00 ed un saldo liquido dei conti correnti pari ad € 1.390.235,00;

- continuano a sussistere le condizioni di ammissibilità al concordato che esistevano all'atto della ammissione, e che i creditori hanno espresso un considerevole assenso alla proposta, regolarmente formulato su di una proposta che, dopo le informazioni rese dal commissario, mantiene inalterato e valido il contenuto pattizio sul quale il consenso stesso si è formato;
atteso che:

- il realizzo dei crediti sociali verrà curato dal liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale nella persona del Dott. Daniele Fossati, in possesso dei requisiti soggettivi e di incompatibilità di cui all'art. 28 L.F. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15/07/2011, n. 15699), il quale si è dichiarato disposto a prestare la propria opera per un compenso pari al 40% delle tariffe vigenti;

Ritenuto:

- Che la liquidazione dovrà verificarsi in modo da garantire il completamento dei pagamenti entro tempi ravvicinati;
- Che ai sensi dell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 180 l.f. le somme da versarsi ai creditori irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del commissario, in depositi postali col rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato;
- che la previsione dei tempi di esecuzione del concordato è indicata nel 31.12.2013;

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.

- 1) omologa il concordato preventivo del **SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF:03112870963)**, soggetta alla direzione e coordinamento di GE.RO. s.a.s. di Rovelli Mauro Franco Marco & C., in persona del liquidatore Sig. Franco Marco Rovelli;
- 2) nomina liquidatore giudiziale il Dott. Daniele Fossati, al quale verrà riconosciuto il compenso previsto nella misura del 40% delle tariffe vigenti;
- 3) nomina il comitato dei creditori come segue:
 - a) GIMAR S.P.A.;
 - b) CONSULDATA S.R.L.;
 - c) VASQUEZ GIOVANNI;
- 4) Stabilisce che la liquidazione, mediante riscossione dei crediti e cessione dei beni, sia eseguita dal liquidatore nominato con la massima celerità e nel rispetto del tempo di realizzo indicato entro il 31.12.2013;

CF: FSSDNLTSL09B729J



- 5) prescrive nel caso debba essere conclusa una transazione la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del comitato dei creditori e che la documentazione contenente la proposta, il parere del comitato dei creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dal commissario siano depositati previamente (almeno 10 gg prima) alla conclusione nella cancelleria del giudice delegato che dovrà fornire l'autorizzazione;
- 6) dispone al fine di consentire il miglior controllo sulla gestione della liquidazione che il liquidatore relazioni ogni quattro mesi il Commissario, il comitato dei creditori ed il giudice delegato in ordine ai progressi ed alle attività liquidatorie poste in essere, mediante deposito di apposito documento da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività

Si comunichi alla società concordataria **SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF:03112870963)** ed al Commissario giudiziale Rag. Paolo Valesini (CF: VLSPLA64H07M055G) con studio in Sesto San Giovanni, P.zza Don Mapelli n. 1. Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29.10.2013.

Il Giudice estensore

Dott. Caterina Giovanetti

Il Presidente

Dott. Alida Paluchowski

20 NOV 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giacomo CIMINO